



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 del 28.02.2019

COPIA

Oggetto: Rettifica deliberazione G.M. n. 15 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto "Conferma delle tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.M. n. 177/2010 e differimento del termine di pagamento dell'imposta di pubblicità 2019 al 31 marzo 2019" e contestuale approvazione tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 31/01/2019, avente ad oggetto "Conferma delle tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.M. n. 177/2010 e differimento del termine di pagamento dell'imposta di pubblicità 2019 al 31 marzo 2019";

Considerato che con la predetta deliberazione sono stati confermati le tariffe di imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni vigenti dal 2011, comprendenti gli aumenti previsti dall'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 del 20% nei confronti di tutte le fattispecie imponibili e del 50% per le superfici imponibili superiori al metro quadrato, deliberati in rispettivamente con G.M. n. 404/2005 e n. 84/2007;

Atteso che l'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018 ha previsto la facoltà di deliberare aumenti delle tariffe e diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 fino al 50% per le superfici imponibili superiori al metro quadrato, ripristinando il vuoto normativo derivante dall'abrogazione dell'art. 10, comma 11, della legge n. 449/1997 ad opera del D.L. n. 83/2012 e il contrasto giurisprudenziale creatosi con pronunciamenti discordanti della giustizia amministrativa nonché le incertezze applicative derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, senza peraltro menzionare le fattispecie impositive inferiori al metro quadrato e quelle non commisurate alla superficie (pubblicità effettuata mediante veicoli, aeromobili, palloni frenati, manifesti, apparecchi amplificatori);

Preso atto che in data 31 gennaio u.s. il Dipartimento delle Finanze, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, ha fornito la propria interpretazione in merito al comma 919 summenzionato, chiarendo che:

- è applicabile la maggiorazione fino al 50% delle tariffe relative al diritto sulle pubbliche affissioni, attraverso la conversione della misura dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati, laddove la superficie impositiva totale superi il metro quadrato;
- per quanto concerne le fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il limite dimensionale al metro quadrato non si può applicare la maggiorazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, in virtù del chiaro riferimento alle "superfici superiori al metro quadrato";

Rilevato che le tariffe comprese nell'allegato alla deliberazione n. 15/2015 comprendevano aumenti tariffari del 20% per le fattispecie imponibili fino al metro quadrato e per le fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il limite dimensionale al metro quadrato, pertanto non supportati dalla norma attualmente vigente;

Vista la nota prot. n. 3966 del 6/02/2019, con la quale l'appaltatore M.T. Spa, chiede l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 15 sopraccitata, nella parte in cui approva tariffe non conformi alle disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto di dover intervenire a rettificare in autotutela la deliberazione G. M. n. 15 del 31 gennaio 2019 per quanto riguarda il tariffario ivi allegato ed approvare le nuove tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 3 , comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, secondo il quale in deroga all'art. 3 della legge n. 212/2000 le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;

- art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

- il Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

Visto il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 20/12/2018;

Visto il parere n. 216/2014 espresso dalla Corte dei Conti Lombardia che ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

Rilevato che nel caso di specie è lo stesso legislatore, con la legge n. 145 in data 30 dicembre 2018, ad avere introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio 2019) in cui i Comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione pur non essendo scaduto il relativo termine;

Preso atto degli interventi della Corte dei Conti di cui sopra e della VI Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel caso in cui il bilancio dell'ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di legge, è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 145/2018, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato), per le motivazioni sopra esposte;

Visto il prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente le corrette tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni applicabili nel corrente anno d'imposta a norma delle leggi vigenti, vale a dire il DPCM del 16 febbraio 2001 e l'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018;

Dato atto che l'applicazione delle nuove tariffe dal 01/01/2019 non inciderà significativamente sulle previsioni di bilancio riguardanti l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e, pertanto, non si rende necessario apportare alcuna variazione al bilancio di previsione 2019/2021;

Visto l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone a decorrere dall'anno d'imposta 2012, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di rettificare in autotutela la deliberazione G. M. n. 15 del 31 gennaio 2019 per quanto riguarda il tariffario ivi allegato e, contestualmente, approvare le nuove tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni vigenti dal 1° gennaio 2019, riportate nel prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 20/02/2019

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/03/2019** al **20/03/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/03/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.03.2019

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.

PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie :

		tariffa	
per anno solare	fino a mq. 1.00	€	13,43
	tra mq 1.01 e 5.50	€	20,15
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	30,22
	oltre mq. 8.51	€	40,29
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	1,34
	tra mq 1.01 e 5.50	€	2,01
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	3,02
	oltre mq. 8.51	€	4,03

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

		tariffa	
per anno solare	fino a mq. 1.00	€	26,86
	tra mq 1.01 e 5.50	€	40,29
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	50,36
	oltre mq. 8.51	€	60,44
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	2,69
	tra mq 1.01 e 5.50	€	4,03
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	5,04
	oltre mq. 8.51	€	6,04

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

		Fino a mq 1.00	
per anno solare	€		13,43
non superiore a tre mesi, per	€		1,34

		Oltre mq 1.01	
	€		20,15
	€		2,01

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 -Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

-Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

-Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da gara

per anno solare	Fino a mq 1.00	
	tariffa	
	€	41,31

Oltre mq 1.01	
tariffa	
€	61,97

non superiore a tre mesi, per	Fino a mq 1.00	
	tariffa	
	€	4,13

Oltre mq 1.01	
tariffa	
€	6,20

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi

per ogni giorno
per durata superiore a 30 giorni si applica:

per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di

tariffa	
€	2,58
€	2,58
€	1,29

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

tariffa	
fino a mq 1.00	€ 13,43
oltre mq 1.01	€ 20,15

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime

limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, ind

€ 61,97

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 30,99

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari,

è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella d

€ 2,58

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 7,74

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di un metro quadrato		
- per i primi 10 giorni	€	1,13
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,34
per affissioni con messaggi contenuti in superfici superiori ad un metro quadrato		
- per i primi 10 giorni	€	1,70
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,51

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 per affissioni in spazi prefissati il diritto è maggiorato del 100%

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €.25,82 per ogni commissione.